



## Tribunale di Biella

Cancelleria Penale  
Rito Monocratico

N. 963/02 R.G. notizie di reato  
N. **1205/04 R. G. Trib.**

### AVVISO DEPOSITO SENTENZA - art. 548 2° e 3° co. c.p.p.

Il sottoscritto Collaboratore di Cancelleria

in relazione al procedimento n. **1205/04 R.G. Trib.**

nei confronti di: **DORIGO Paolo**

per i reati di cui agli atti

ai sensi dell'art. 548 comma 3° c.p.p.

#### AVVISA

- **DORIGO Paolo, detenuto c/o Casa di Reclusione di Spoleto**

che il **18.10.04** è stato depositato in Cancelleria l'originale della sentenza emessa il 12.10.04  
contenente il seguente

#### DISPOSITIVO

(Vedi sentenza allegata)

Biella, li 11.11.2044

Il Cancelliere C1  
Angela Longo



N. 1072/04 Registro Sentenze

Data del deposito

**18 OTT. 2004**

N. 963/02 R.G. notizie di reato

Data di irrevocabilità

N. 1205/04 R.G. TRIB.

N. \_\_\_\_\_ Reg. Esecuzione

N. \_\_\_\_\_ Campione penale

Redatta scheda il

## TRIBUNALE DI BIELLA

### SENTENZA

### REPUBBLICA ITALIANA

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

innanzi al Tribunale di BIELLA – in COMPOSIZIONE MONOCRATICA, nella persona di:

**Dott. Franco TETTO**

alla pubblica udienza del **12.10.2004** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente (1)

### SENTENZA

nei confronti di:

**DORIGO Paolo**, nato a Venezia il 24.10.1959  
attualmente detenuto c/o Casa di Reclusione di Spoleto  
**DETENUTO p. a. c. , CONTUMACE**  
difeso di fiducia dall' Avv. e. Veronese con studio in Biella  
e Avv. Emanuele Battain di Venezia

## IMPUTATO

del delitto p. e p. dall'art. 337 C.P. per avere usato violenza, consistita nello sferrare un pugno al volto del sostituto commissario della Polizia di Stato **VILEI Paolo**, per opporsi allo stesso mentre compiva un atto del proprio ufficio, in particolare mentre questi procedeva alla notifica del verbale di sequestro di una macchina da scrivere di proprietà dello stesso.

In Biella, il 04.04.2002

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dr.ssa Paola Caruso, munito di delega in data odierna.

Le parti hanno concluso come segue:

Il Pubblico Ministero chiede pronunciarsi sentenza di condanna dell'imputato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione con la concessione delle attenuanti generiche.

L'Avv. E. Battain, difensore dell'imputato, chiede:  
in principalità, pronunciarsi sentenza di assoluzione dello stesso perché il fatto non costituisce reato;  
in subordine, l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, 2° comma c.p.p.;

L'Avv. E. Veronese, difensore dell'imputato, produce memoria documentale e si associa alle richieste del collega Avv. Battain.



### **Svolgimento del processo e motivi della decisione**

Con decreto emesso in data 4.10.2003, il p.m. citava a giudizio (ex art. 550 comma 2 lett. b, c.p.p.) Dorigo Paolo in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale *'per avere usato violenza, consistita nello sferrare un pugno al volto del sostituto commissario della Polizia di Stato Vilei Paolo, per opporsi allo stesso mentre compiva un atto del proprio ufficio, in particolare mentre questi procedeva alla notifica del verbale di sequestro di una macchina da scrivere di proprietà dello stesso'* (così, testualmente, il capo di imputazione).

All'udienza del 12.10.2004 – nella contumacia dell'imputato – si procedeva alla formale dichiarazione di apertura del dibattimento, cui seguiva l'ammissione dei mezzi di prova dedotti dalle parti; l'istruttoria dibattimentale veniva espletata mediante l'esame dei testi Vilei Paolo, Verrengia Emilio e Aschettino Antonio (indicati dal p.m.<sup>1</sup>) e l'acquisizione di documentazione; all'esito, dichiarati utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, le parti concludevano nei termini riportati in epigrafe ed il tribunale pubblicava la presente decisione mediante lettura del dispositivo.

Ritiene questo giudice che le risultanze dell'espletata istruzione dibattimentale abbiano offerto ragionevole conforto probatorio, in termini sia di rilevanza che di compatibilità logica, all'ipotesi accusatoria così come – in punto di fatto - prospettata a carico dell'imputato.

Le dichiarazioni rese, nel contraddittorio dibattimentale, dai testi Vilei, Aschettino e Verrengia – rivelatesi intrinsecamente attendibili nonché adeguatamente riscontrate dalla certificazione medica attestante la lesione riportata nell'occasione dal Vilei - hanno consentito la puntuale ricostruzione della vicenda per cui è processo.

Ed invero, è emerso che in data 4.4.2002 il Vilei, nella qualità di ufficiale di polizia giudiziaria in servizio presso la Questura di Torino, si recava presso la "Sezione detenuti ad elevato indice di vigilanza" della Casa circondariale di Biella, ove si trovava ristretto il Dorigo, per dare esecuzione al decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Torino in data 28.3.2002 nell'ambito di un procedimento (iscritto a carico di ignoti a seguito dell'omicidio del prof. Marco Biagi) per i reati di cui agli artt. 270 bis e 306 c.p.: perquisizione

ma già erano venuti il 20.3.2002 per lo stesso mo

finalizzata (art. 252 c.p.p.) all'eventuale sequestro di *'quanto rinvenuto pertinente al reato per cui si procede'*, ed in particolare di *'documenti provenienti dall'esterno o diretti all'esterno o comunque sia altro materiale che si riferisca alle attività eversive del sodalizio criminoso denominato BR PCC; nonché di documentazione di pari tenore contenuta nei computers in uso e installati nelle sale.'* (così, il tenore letterale del citato decreto di perquisizione, acquisito agli atti su iniziativa della difesa); - che, convocato il Dorigo – alla presenza degli agenti di polizia penitenziaria Verrengia e Aschettino – al fine di notificargli copia del provvedimento di sequestro della macchina da scrivere di proprietà ed in uso al Dorigo medesimo, il Vilei veniva da questi colpito, in maniera del tutto imprevedibile e con un gesto improvviso, con un pugno al volto, la cui 'entità lesiva' veniva accertata dal sanitario della predetta casa circondariale in termini di *'contusione del naso, guaribile in giorni tre'* (v. referto medico, prodotto dal p.m.).

Specificando le modalità di consumazione della condotta violenta posta in essere dall'odierno imputato, i testi esaminati concordavano nel riferire la circostanza che il Dorigo, nell'immediatezza, aveva 'qualificato' (*rectius*: aggravato) il gesto violento in questione con un atteggiamento di palese insofferenza e di 'ribellione' verso l'operato dell'ufficiale di p.g. Vilei, 'accusando', genericamente, il medesimo del compimento di un atto illegittimo ricollegabile ad un non meglio precisato 'disegno politico' ordito ai suoi danni<sup>2</sup>.

Pacifica la ricostruzione, in punto di fatto, della vicenda per cui è processo, ritiene questo giudice che la condotta materiale posta in essere dall'imputato configuri tutti gli elementi della fattispecie delittuosa di cui all'art. 337 c.p., nei termini (correttamente e specificamente) contestati dall'accusa. Quanto all'elemento oggettivo del reato in esame, deve osservarsi come alcun ragionevole dubbio si prospetti in ordine sia alla natura 'violenta' della condotta consumata dal Dorigo ai danni dell'agente di p.g. Vilei, sia l'idoneità della condotta *de qua ad impedire*<sup>3</sup> - o comunque ad ostacolare (come in effetti avvenuto)- il compimento di un atto

<sup>1</sup> Che rinunciava, con il consenso della difesa, all'esame del teste Piacenza.

<sup>2</sup> Indiretta conferma di tale infondata convinzione 'soggettiva' in capo al Dorigo al momento del fatto viene, del resto, offerta dal contenuto della voluminosa memoria difensiva trasmessa, ex art. 123 c.p.p., dall'imputato prima dell'inizio del dibattimento.

<sup>3</sup> sul rapporto tra i delitti previsti dagli artt. 336 e 337 c.p.: cfr., fra le tante, Cass., 3.8.93, n. 7573.

nella sala  
da me  
usato  
solo da  
1 SETTIMANA

Solo a su 7  
il non  
di corso  
del  
dopo scritto  
no 10/12/2002

tipico dell'attività di polizia giudiziaria (e quindi di un pubblico ufficiale), con conseguente turbamento della continuità dell'attività stessa.<sup>4</sup>

Del pari, sotto il profilo dell'elemento soggettivo alcun ragionevole dubbio sussiste (tenuto conto del luogo di consumazione del reato, della condizione di detenuto dell'imputato e della natura dell'atto per la cui esecuzione il Vilei era stato specificamente delegato dall'Autorità giudiziaria) in ordine, da un lato, alla consapevolezza in capo al Dorigo di trovarsi di fronte ad un pubblico ufficiale nell'adempimento di un dovere del proprio ufficio (cfr. Cass., 1.4.1953, Vari; Cass., 26.1.1983, Leonetti), dall'altro, alla coscienza e volontà da parte dell'odierno imputato di usare violenza per opporsi al Vilei (nonché agli agenti di polizia penitenziaria incaricati della sua 'sorveglianza' temporanea) mentre, appunto, quest'ultimo stava compiendo un atto tipico del proprio ufficio, da individuarsi (contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa) nella notifica – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 253 comma 4 c.p.p. - al Dorigo di copia del decreto di perquisizione e del consequenziale verbale di sequestro della sua macchina da scrivere.

In tale ottica argomentativa, privo di fondamento - in quanto in contrasto sia con le sopra evidenziate modalità concrete di consumazione della condotta delittuosa sia con la *ratio* e la struttura della fattispecie di cui all'art. 337 c.p. - deve ritenersi il criterio 'interpretativo' (in termini di non punibilità dell'imputato) prospettato dalla difesa in sede di discussione finale, sostanzialmente incentrato sulla eccepita mancanza di una 'volontà dolosa' specifica in capo al Dorigo di opporsi al sequestro della propria macchina da scrivere (la cui esecuzione materiale risultava già avvenuta), dovendo, per contro – a parere della difesa- correttamente valutarsi il complessivo comportamento, pur violento, tenuto nell'occasione dal Dorigo quale sorta di 'reazione' legittima, nella specie sorretta – sul piano psicologico e motivazionale - da un effettivo stato d'ira che sarebbe stato provocato da un fatto ingiusto posto in essere dall'agente di p.g. Vilei (o percepito come tale

---

<sup>4</sup> cfr.: Cass., 28.4.94, Vlaho Maslovic; Cass., 16.3.1978, Luccino; Cass., 19.10.1970, Vitali; Cass., 27.4.1998, Miriati secondo cui per la configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che sia impedita, in concreto, la libertà di azione dello stesso, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente dall'esito positivo o negativo di tale azione e dell'effettivo verificarsi di un impedimento che ostacoli il compimento degli atti predetti.

dall'imputato), di guisa che la condotta addebitata al Dorigo dovrebbe essere valutata come espressione di un mero sfogo di sentimenti ostili e di disprezzo nei confronti del predetto pubblico ufficiale.

L'ipotesi ricostruttiva suggerita dalla difesa dell'imputato ('alternativa' a quella contestata nel capo di imputazione) richiama la nota e dibattuta questione sulla portata applicativa della cd. scriminante degli atti arbitrari di cui all'art. 4 del D.lgs.lgt. 14.9.1944, n. 288: tematica che sembra aver trovato (sulla scia anche della giurisprudenza del Giudice delle leggi: v. Corte cost. sent. n. 140 del 1998) definitivo e condivisibile approdo ermeneutico nelle più recenti pronunce della Suprema Corte (cfr. da ultimo, Sez. VI, 9 marzo 2004, n. 10773).

Senza voler ripercorrere in questa sede le vicende storico/politiche della causa di giustificazione in parola (prima abolita dal codice penale del 1930 e poi reintrodotta nel 1944 nell'ordinamento penale), risulta tuttora prevalente nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento (ancorato ad una interpretazione in termini assai restrittivi e rigorosi del concetto di <<atti arbitrari>> richiesto per la non punibilità del reato di cui all'art. 337 c.p.) secondo cui il comportamento del pubblico ufficiale idoneo a scriminare la reazione del privato deve essere non solo illegittimo, cioè eccedere dalle funzioni conferite dalla legge, ma esprimere atteggiamenti aggressivi, vessatori, di sopraffazione, ovvero essere ispirato da ragioni di malanimo, prepotenza o capriccio, cioè denotare la pervicace intenzione di agire al di fuori delle proprie attribuzioni e di realizzare un vero e proprio sopruso nei confronti del privato. Può al riguardo parlarsi di concezione soggettiva dell'atto arbitrario, nel senso che si richiede che gli atti del pubblico ufficiale siano sorretti dalla dolosa consapevolezza dell'illegittimità e dell'arbitrarietà del proprio comportamento.

Come già accennato, tale orientamento sembra destinato ad essere superato dalle più recenti pronunce della Suprema Corte<sup>5</sup>, che – nel recepire i principi affermati dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 140 del 1998<sup>6</sup> – costruiscono in maniera radicalmente diversa i rapporti tra illegittimità e arbitrarietà del comportamento del pubblico ufficiale, nel senso di privare di qualsiasi rilevanza il requisito della 'dolosa consapevolezza' in capo al pubblico ufficiale della

*il Verbigg  
fasullo*



---

<sup>5</sup> Cfr. Cass., sez. VI, n. 7565/96, Pacifici; Sez. VI, n. 10773/04 cit.

illegittimità e della arbitrarietà del proprio comportamento (su cui, invece, si basa la concezione soggettiva dell'atto arbitrario). In altri termini, "il doppio richiamo, contenuto nell'art. 4 del Dl luogotenenziale 288/44, all'eccesso dai limiti delle proprie attribuzioni e agli atti arbitrari del pubblico ufficiale non impone di costruire l'arbitrarietà come un *quid pluris* diverso ed ulteriore rispetto all'eccesso dalle attribuzioni, riferito, sotto il profilo oggettivo, alle modalità di esercizio delle funzioni e sorretto, sotto l'aspetto soggettivo, dalla dolosa consapevolezza dell'illegittimità e dell'arbitrarietà del proprio comportamento. Anche alla stregua della stessa interpretazione letterale delle due espressioni usate dal citato art. 4, può ragionevolmente ritenersi che le stesse esprimano un concetto unitario ed abbiano contemporaneamente una connotazione solo oggettiva, laddove <<l'arbitrarietà del fatto>> attiene alle modalità di esecuzione di esso e <<l'eccesso dalle attribuzioni>> si riferisce alla mera illegittimità dell'atto. Di modo che potrebbero dar luogo alla applicabilità della esimente o l'illegittimità dell'atto ovvero il semplice comportamento scorretto, villano o incivile del pubblico ufficiale, senza che siano rilevanti i riferimenti all'elemento soggettivo del pubblico ufficiale. Con la precisazione che, tuttavia, ai fini della ricorrenza dei presupposti per la operatività dell'art. 4 in esame, non è sufficiente che l'atto del pubblico ufficiale sia genericamente 'illegittimo': per dare un significato normativo all'endiadi <<atto arbitrario-eccedente dai limiti delle attribuzioni>> occorre infatti che la antidoverosità del comportamento del pubblico ufficiale sia caratterizzata o dalle sue modalità intrinseche (inurbanità, arroganza, maleducazione e quant'altro) o dal suo sviamento rispetto allo scopo di pubblico interesse per il quale è dall'ordinamento previsto l'esercizio di poteri autoritativi". Orbene, esclusa nel caso di specie la sussistenza nel comportamento tenuto dall'ufficiale di p.g. Vilei di qualsivoglia profilo di scorrettezza e di inciviltà nel rapporto interpersonale avuto con il Dorigo presso la Casa circondariale di Biella, non coglie nel segno il tentativo (alquanto suggestivo) della difesa di ricavare gli estremi dell'arbitrarietà di detto comportamento dall'asserita illegittimità, in sé, del provvedimento di sequestro della macchina da scrivere in uso all'imputato: illegittimità, a sua volta, ricollegabile (sempre secondo la difesa) alla violazione, da parte del Vilei, dei limiti oggettivi specificamente indicati, ex art. 247 c.p.p.,

---

<sup>6</sup> ancorché con riferimento all'abrogato reato di oltraggio di cui all'art. 341 c.p.





nel decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Torino in data 28.3.2002, non rientrando la macchina da scrivere sequestrata al Dorigo tra le cose individuate, nel provvedimento autorizzativo *de quo*, come 'pertinenti al reato' in ordine al quale si procedeva a carico di ignoti.

Così inquadrata, l'eccezione della difesa si risolve in un 'sindacato' (inammissibile ed irrilevante in questa sede) non sulla 'legittimità' del sequestro probatorio operato dalla p.g. nei confronti del Dorigo, ma sulla mera 'efficacia' del sequestro stesso, da ritenersi, in ogni caso, eseguito su autonoma iniziativa della p.g. e quindi, al più, soggetto alla necessaria convalida da parte del p.m. ai sensi dell'art. 355 c.p.p.<sup>7</sup>

Ciò posto, e pur a voler condividere in astratto la tesi difensiva della illegittimità 'formale' del sequestro della macchina da scrivere operato a carico dell'imputato, non può non evidenziarsi (con rilevanza assorbente rispetto a qualsiasi ragionevole profilo 'scriminante' favorevole all'imputato) come, nel caso di specie, la reazione violenta posta in essere dal Dorigo non appariva assolutamente necessitata dalla impossibilità di impedire (tra l'altro) la mera attività di

<sup>7</sup> Al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass., 2.10.97, n. 3130; Cass., 8.5.97 n. 1896; Cass., 7.4.95 n. 1394) secondo cui perché il sequestro conseguente a perquisizione operata dalla polizia giudiziaria e disposta dal pubblico ministero non debba essere sottoposto a convalida, è necessario che il provvedimento di perquisizione individuati con sufficiente certezza l'oggetto specifico del sequestro medesimo, non bastando una generica indicazione di pertinenza di quanto (eventualmente) rinvenuto rispetto al reato ipotizzato. Ciò comporta che, indipendentemente dai riferimenti normativi contenuti nel provvedimento, qualora il pubblico ministero, delegando la polizia giudiziaria all'esecuzione di una perquisizione, disponga il sequestro delle cose pertinenti al reato rinvenute e non provveda poi alla convalida, contro tale sequestro è inammissibile la richiesta di riesame, che l'ordinamento riserva al sequestro disposto dall'autorità giudiziaria, secondo il dettato dell'art. 257 cod. proc. pen., potendosi solo esperire il ricorso al gip contro l'eventuale diniego di restituzione da parte del pubblico ministero (art. 263 comma 4 e 5 cod. proc. pen.). Ed infatti, come efficacemente evidenziato dalla più attenta dottrina in materia, 'il confine tra sequestro disposto, ex art. 253 c.p.p., dal p.m. e delegato per l'esecuzione agli ufficiali di polizia giudiziaria e il sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria nell'esercizio dei poteri ex art. 354 c.p.p. va segnato nella prassi con assoluta chiarezza, al di là dei riferimenti formali alle norme contenuti negli atti dell'autorità giudiziaria: e ciò, al fine di garantire l'indagato da sequestri effettuati nell'ambito dei poteri di iniziativa della polizia giudiziaria - e quindi soggetti al potere di controllo dell'autorità giudiziaria - ma presentati come effettuati in esecuzione di decreti del p.m. del tutto generici e, quindi, *apparenti*, con sostanziale (ed illegittima) rimessione alla discrezionalità della p.g. della individuazione dei vincoli di pertinenza delle cose con il delitto. In questi casi, il sequestro operato dalla p.g. deve essere convalidato dal p.m. nei termini previsti dall'art. 355 c.p.p. (provvedimento quest'ultimo sottoponibile al riesame in base al comma terzo di detto articolo). Qualora, invece, il pubblico ministero non intenda procedere a convalida, dovrà essere dal medesimo disposta la restituzione di dette cose e, in difetto, potrà essere presentata in tal senso richiesta da parte dell'interessato, il quale ha inoltre facoltà di proporre opposizione al giudice contro il provvedimento negativo del pubblico ministero, a norma dell'art. 263 cod. proc. pen.

GIUSTO

Le cause  
del reato  
sono  
INAMMISSIBILI  
!!!  
x A. Nello

APPUNTO  
!!!

by



notificazione - di per sé legittima - del verbale di sequestro in questione: potendo infatti il Dorigo far valere le proprie ragioni con gli ordinari mezzi processuali al riguardo previsti dal codice di rito.

Passando al trattamento sanzionatorio, ritiene questo giudice che la estemporaneità del gesto violento e le accertate<sup>8</sup> condizioni di 'disagio psicologico' nelle quali risulta aver agito il Dorigo, giustifichino sia la concessione delle attenuanti generiche sia la individuazione della pena base nel minimo edittale.

In conclusiva sintesi, considerate le concrete modalità della condotta delittuosa e la complessiva personalità dell'imputato, appare equa la condanna del Dorigo alla pena di mesi quattro di reclusione (pena base: mesi sei di reclusione, diminuita ex art. 62 bis c.p., alla pena in concreto inflitta). All'attribuzione di responsabilità consegue *ex lege* la condanna al pagamento delle spese processuali.

p.q.m.

Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Franco Tetto,

- visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.;

- dichiara Dorigo Paolo responsabile del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Biella il 12.10.2004

IL CANCELLIERE C1  
Cangelini Francesco

Il giudice  
dott. Franco Tetto

Depositato in cancelleria oggi 13 OTT. 2004

Il Coll. di Canc.ria  
IL CANCELLIERE C1  
Cangelini Francesco



15.10.04 Appello di difensore Imputato

IL CANCELLIERE C1  
Cangelini Francesco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
BIELLA li, ..... 9. NOV. 2004  
L'OPERATORE AMMINISTRATIVO  
Fride Girardi

<sup>8</sup> v. sul punto il contenuto della memoria difensiva del 23.11.2002 posto dal g.i.p. di Biella a fondamento del provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio avanzata dal p.m. in data 13.11.02.